

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1559

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VITI, SILVIA COSTA, MICHELINI, PACIULLO, MENSORIO, MATARRESE, CAFARELLI, BORRI, BARUFFI, CECERE, DAL CASTELLO, GALBIATI, GIRALDI, LATTERI

Norme per il sostegno dell'attività dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia

Presentata il 15 settembre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 13 giugno 1935, n. 1184, e il successivo decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 56, hanno introdotto particolari disposizioni in favore dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia, in considerazione della sua prestigiosa tradizione e delle peculiari funzioni che è chiamata a svolgere nel panorama musicale nazionale ed internazionale.

Scopo delle norme era quello di assicurare all'Accademia, per lo svolgimento dei suoi compiti e per garantire al più alto livello artistico la sua produzione musicale, un autonomo cespite finanziario attribuendo contestualmente alla RAI la facoltà di diffondere gratuitamente l'attività concertistica dell'Accademia.

A tale scopo i provvedimenti ricordati attribuiscono all'Accademia l'uno per cento della quota spettante alla RAI sui proventi dei canoni di abbonamento alla radio.

Se non che nel 1954, con l'introduzione della televisione in Italia, la normativa non è stata adeguata: l'uno per cento non è stato applicato al canone televisivo e, conseguentemente, è venuta formalmente meno la facoltà della RAI di operare anche la trasmissione televisiva dei concerti dell'Accademia. Per di più la misura del canone radio, per effetto dello sviluppo del mezzo televisivo, non è stata più ritoccata, tanto che dal 1948 non ha registrato alcun incremento.

Si ritiene, dunque, doveroso, nell'interesse superiore delle finalità che le norme

legislative intendono perseguire, un adeguamento del meccanismo legislativo esistente alla nuova realtà, stabilendo che la già considerata percentuale dell'uno per cento debba intendersi ovviamente riferita al canone globale radiotelevisivo.

In tal modo non solo alla RAI viene garantita la possibilità di utilizzare senza alcun onere la radiotelediffusione di tutti i concerti dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia ma, nello stesso tempo, si consente

all'Accademia stessa il giusto adeguamento di un cespite finanziario indispensabile all'organizzazione e al funzionamento delle sue strutture, nel momento in cui si dimostra sempre più necessaria la qualificazione culturale della programmazione artistica musicale italiana e la sua valorizzazione in Italia e all'estero da parte di un'istituzione che nel settore concertistico è l'unica chiamata a rappresentare il prestigio del nostro Paese.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. La percentuale dell'uno per cento di cui alla legge 13 giugno 1935, n. 1184, e al decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 56, destinata al sostegno delle funzioni nazionali ed internazionali dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia, si intende applicata al provento dei canoni di abbonamento per la ricezione delle trasmissioni televisive.

ART. 2.

1. L'Accademia nazionale di Santa Cecilia deve, a richiesta e a giudizio insindacabile della RAI, concedere gratuitamente la radiodiffusione sonora e televisiva dei concerti eseguiti dai complessi artistici dell'Ente.